

**Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri**

Settore Legale

1 LUG. 1998

00192 Roma, li.....

Piazza Cola di Rienzo, 80/A

Tel 36.20.31 - Fax 32.22.794

C. F. 02340010582

Prot. N.: 8855/30

Rif. Nota:

Resp. procedimento: Dr. M. Raimondi

Resp. istruttoria: Sig.ra E. Pompeo

OGGETTO: Regolamento interno.

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**
Via G. Paglia, 3

24122 BERGAMO


Protocollo di arrivo N. 1262/0/98
Data 6-7-98

Comunichiamo che il Comitato Centrale della FNOMCeO nella riunione del 3-4 giugno 1998 ha approvato, ai sensi dell'art. 35 del DPR 221/50, il regolamento interno di codesto Ordine.


Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Aldo Pagni



REGOLAMENTO DEGLI
ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI



Capo I
Dell'Ordine provinciale

Art. 1 (Definizione)

L'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri è Ente di diritto pubblico, istituito con D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.

Capo II
Degli Organi istituzionali

Art. 2 (Elencazione)

Organi istituzionali dell'Ordine:

- Assemblea degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Commissione per gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi;
- Commissione per iscritti all'Albo degli odontoiatri;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Presidente.

Capo III
Dell'assemblea degli iscritti

Art. 3 (Composizione)

L'assemblea generale è composta dagli iscritti:

Agli Albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
agli elenchi speciali.

Art. 4 (Caratteristiche)

L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria, straordinaria ed elettiva.

Art. 5 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea degli iscritti si riunisce, in sede ordinaria, per approvazione del conto consuntivo e la relazione annuale dell'attività dell'Ordine.

Art. 6 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea degli iscritti si riunisce, in sede straordinaria:

ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo lo ritenga necessario;
quando un sesto degli iscritti ne faccia specifica richiesta;
quando un terzo degli iscritti abbia presentato ricorso avverso le deliberazioni del Consiglio direttivo relative alla tassa annuale, alla tassa per l'iscrizione nell'Albo, alla tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. La richiesta di assemblea straordinaria deve essere rivolta al Presidente, se non ne è il promotore, in forma scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 7 (Assemblea elettiva)

L'assemblea degli iscritti si riunisce per eleggere il Consiglio direttivo, la Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri e il Collegio dei revisori dei Conti:

ogni triennio, entro il mese di novembre, ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221;
per l'elezione suppletiva ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 2221;
per il rinnovo degli Organi istituzionali a seguito di scioglimento di cui all'art. 6 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233.

Art. 8 (Convocazione)

L'avviso di convocazione per l'assemblea ordinaria e straordinaria deve essere inviato agli iscritti almeno 20 giorni prima della riunione in prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, l'ora e il luogo della riunione, l'ordine del giorno. Deve essere altresì indicato il giorno della seconda convocazione.

Nella lettera di convocazione deve essere riportato l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, i cui atti, corredati della relativa documentazione, salvo casi di comprovata urgenza, debbono essere messi a disposizione degli iscritti almeno 24 ore prima, presso la segreteria dell'Ordine.

Art. 9 (Validità)

L'assemblea è valida, in prima convocazione, se interviene almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.

Sono ammesse le deleghe, ad eccezione dell'assemblea elettiva.

Si computano come intervenuti gli iscritti che abbiano delegato uno dei presenti; la delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione; nessun iscritto può essere investito di più di una delega.

Art. 10 (Presidenza)

L'assemblea è presieduta del Presidente dell'Ordine, il quale gode di poteri discrezionali per assicurare l'osservanza delle leggi e del regolamento, mantenere l'ordine, curare il buon andamento dei lavori e della discussione - che dirige e modera, la regolarità delle proposte, delle deliberazioni e delle votazioni.

Il Presidente ha facoltà di concedere e togliere la parola, di richiamare all'ordine i componenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e, nei casi più gravi, di disporre l'allontanamento dall'aula.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'assemblea.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

L'assemblea degli iscritti, tranne quella elettiva, può essere presieduta dal Consigliere più anziano di età, in caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente.

Art. 11 (Verbalizzazione)

Il Segretario dell'Ordine assiste il Presidente nel corso dei lavori dell'assemblea, cura la conservazione delle deliberazioni prese e redige il verbale di assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Nel verbale di assemblea sono indicati gli argomenti discussi e le deliberazioni prese, il numero dei voti pro e contro ogni proposta, ogni parere, ogni deliberazione.

Ciascun iscritto ha diritto di far risultare nel verbale il suo voto, la sua dichiarazione di voto, la propria posizione in ordine a specifiche questioni, nonchè di chiedere eventuali opportune

modificazioni o rettifiche del verbale stesso.

Art. 12 (Numero legale)

All'ora fissata, il Presidente dichiara aperta la seduta e verifica se sia stato raggiunto il numero legale richiesto per la validità.

In mancanza del numero legale, il Presidente può decidere per una breve sospensione della seduta, non superiore a un'ora.

Persistendo la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta non valida, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'assemblea a nuova convocazione.

Art. 13 (Procedura e svolgimento)

Possono essere sottoposte a deliberazione le proposte comprese nell'ordine del giorno, i cui atti, salvo i casi di comprovata urgenza, siano stati messi a disposizione degli iscritti almeno 24 ore prima.

I presenti che intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno ne chiedono facoltà al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

Sullo stesso argomento non è ammesso prendere la parola più di una volta, tranne che per illustrare particolari argomenti non trattati in precedenza, per un richiamo a disposizioni regolamentari o di legge, per fatto personale o per dichiarazione di voto.

La durata degli interventi non può eccedere i dieci minuti, salvo termini più brevi o più lunghi, comunque stabiliti dal

Presidente, in relazione al numero degli iscritti a parlare e per la specificità e particolarità dell'argomento trattato. Possono essere presentati ordini del giorno e mozioni.

Art. 14 (Votazioni)

Le votazioni assembleari sono palese: per alzata di mano,

La votazione avviene, di norma, in forma palese per alzata di mano, a meno che motivi particolari, a giudizio del Presidente, non inducano a ricorrere al voto segreto.

La votazione a scrutinio segreto può avvenire anche su richiesta di almeno un quarto dei presenti.

La domanda di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente dichiara chiusa la discussione.

La votazione a scrutinio segreto è d'obbligo nelle deliberazioni riguardanti persone.

Nella votazione a scrutinio segreto, il Presidente, fa predisporre l'urna, spiega il significato e la metodologia del voto.

La votazione avviene con scheda da deporre nell'urna. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Segretario, assistito dai due presenti più anziani di età, i quali assumono le funzioni di scrutatori.

Al termine dello scrutinio il Presidente proclama il risultato.

Nella votazione palese per alzata di mano, il Presidente invita a pronunciarsi prima i favorevoli quindi i contrari e in ultimo gli astenuti: nella proclamazione del risultato

comunica il numero dei tre pronunciamenti. Se il risultato non appare chiaro, il Presidente ha facoltà di ripetere la votazione;

Ogni iscritto dispone del proprio voto più quello dell'eventuale delega. In caso di voto palese il votante ha diritto di fare la sua dichiarazione di voto e richiederne l'inserimento a verbale.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato se non per dichiarazione di voto, in caso di voto palese.

A parità di voti, se la votazione è avvenuta in forma palese, prevale quello del Presidente, se è avvenuta a scrutinio segreto, la proposta s'intende respinta.

Art. 15 (Mozioni e ordini del giorno)

Con la mozione si può:

- proporre una diversa impostazione o procedura dei lavori;
- effettuare richiami all'ordine del giorno, alle disposizioni regolamentari, alle disposizioni di legge, alle priorità nelle votazioni;
- sollevare questioni pregiudiziali alla prosecuzione della discussione;
- proporre il rinvio della discussione per motivate esigenze;

Le mozioni hanno la precedenza sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Sulla accettazione o sul rigetto della discussione sulla mozione l'assemblea si pronuncia con votazione per alzata di mano

e a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso in cui l'assemblea accetti la discussione la mozione viene posta in approvazione con le stesse norme procedurali previste per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le mozioni possono essere votate nel loro complesso o per parti separate.

Nel caso di cui al comma precedente, dopo il proponente, possono parlare solo un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti per casi particolari la presentazione della mozione deve essere sottoscritta da:

almeno 10 dei presenti, per questioni pregiudiziali o proposta di rinvio della discussione su un determinato argomento, prima che la discussione sia già iniziata.

In questo caso, dopo il proponente, possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

Le risoluzioni sono votate al termine della discussione della mozione e approvate se ottengono il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Il Presidente ha facoltà di rifiutare l'accettazione di ordini del giorno relativi ad argomenti e fatti estranei all'oggetto della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione.

Art. 16 (Deliberazioni assembleari)

L'Assemblea non può esaminare, nè deliberare su alcuna proposta o questione che sia estranea all'ordine del giorno riportato nella convocazione, salvo il caso che venga deliberato diversamente, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

Le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza assoluta di voti.

Le astensioni si computano per determinare la maggioranza dei votanti; in caso di votazione a scrutinio segreto, si computano le schede bianche, quelle illeggibili o comunque non valide.

Terminate le votazioni, il Presidente ne accerta e proclama l'esito.

Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate su oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti o che contengono violazioni di legge.

Le deliberazioni comportanti modifiche o revoca di deliberazioni esecutive devono, a pena di nullità, fare espressa menzione della revoca o della modifica.

Per argomenti che necessitano indagini ulteriori e un esame più approfondito, il Presidente può incaricare uno o più membri del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Capo IV
Dell'Assemblea Elettiva

Art. 17 (Convocazione e modalita)

L'assemblea degli iscritti all'Ordine si riunisce in sede elettiva ogni tre anni entro il mese di novembre dello stesso anno in cui gli organi istituzionali scadono, per eleggere:

- la Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi
- la Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri;
- il collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio direttivo è composto da tutti i componenti della Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e dai primi due eletti della Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri.

Il numero dei componenti per gli iscritti all'Albo degli

odontoiatri sarà aumentato nell'ipotesi in cui ricorra la fattispecie prevista dall'art. 6, 3° comma, della legge 409 del 24 luglio 1985.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Ordine, a mezzo raccomandata, inviata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni.

L'avviso di convocazione deve indicare i membri del Consiglio uscente, della Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri e del Collegio dei Revisori dei Conti, i giorni delle votazioni e per ciascun giorno l'ora d'inizio e di cessazione delle operazioni di voto.

Ciascuna assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti, purchè non inferiore a un decimo degli iscritti e comunque al doppio dei componenti l'organo da eleggere.

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami e le irregolarità sulle operazioni elettorali.

Le proteste ricevute, i voti contestati, nonchè le decisioni adottate debbono essere riportate nel verbale.

Tutti gli iscritti all'Ordine godono di elettorato attivo e passivo.

Il Presidente dell'Ordine deve disporre tutti i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

La votazione avviene scrivendo nome e cognome di chi si vuole eleggere su scheda munita del timbro dell'Ordine e per un numero massimo corrispondente a quello previsto per la composizione degli organi.

L'ufficio elettorale, previa identificazione dell'elettore, a mezzo di idoneo documento, gli consegna la scheda, una busta col timbro dell'Ordine, una matita copiativa.

L'elettore, espletata l'operazione di voto, restituisce

all'ufficio elettorale la matita e la scheda nell'apposita busta che sarà introdotta nell'urna.

Per ogni giorno di votazione, il Presidente, chiude all'ora fissata le operazioni di voto, chiude con idonei sigilli l'urna e il plico contenente gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo.

Il sigillo può essere rappresentato dalla incollatura di due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e firmate dai componenti l'ufficio elettorale, e da qualsiasi elettore che ne faccia richiesta.

Il Presidente è tenuto a provvedere alla custodia della sala in modo che nessun estraneo possa accedervi.

Il giorno successivo, all'ora stabilita, il Presidente, dopo aver accertato che nessun estraneo si sia introdotto nella sala, rimosso l'ufficio elettorale, constatata l'integrità dei sigilli su urna e plico, fa riprendere le votazioni.

Per ogni giorno di votazione viene redatto verbale delle operazioni compiute in due esemplari, recanti su ciascun foglio il timbro dell'Ordine e la firma di tutti i membri del seggio.

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

A scrutinio dei voti ultimato, il Presidente proclama immediatamente il risultato, fa distruggere le schede valide, provvede alla conservazione di quelle nulle e di quelle contestate, in plico sigillato e firmato dallo stesso e dagli scrutatori, dopo che l'uno e gli altri le hanno vidimate.

A parità di voti viene proclamato eletto nell'ordine, il più anziano, per iscrizione all'Albo, per abilitazione all'esercizio professionale, per età.

I risultati debbono essere immediatamente notificati a cura del Presidente agli eletti, alle autorità ed Enti di cui all'art. 2 del

D.P.R. 5.4.1950, n.221.

I ricorsi avverso la validità delle operazioni elettorali, debbono essere presentati entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide entro 6 mesi; il ricorso deve essere notificato anche all'Ordine, al Procuratore della Repubblica e al Ministro della Sanità.

Qualora non sia stato raggiunto il numero legale dei votanti, il Presidente del seggio annulla i risultati delle elezioni e fa distruggere le schede.

Capo V

Del Consiglio dell'Ordine

Art. 18 (Definizione e composizione)

Il Consiglio dell'Ordine

è eletto fra gli iscritti agli Albi, a maggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto.

È composto da 15 membri aumentati di due consiglieri odontoiatri, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 6, terzo comma, della legge 409/85.

I suoi componenti durano in carica tre anni.

Nel termine di otto giorni dalla avvenuta elezione, su convocazione del consigliere più anziano di età, si riunisce in prima seduta, per l'elezione alle cariche direttive.

Qualora, nel corso del triennio, per cui è stato eletto, l'intero Consiglio cessi o i suoi componenti si riducano, per qualsiasi

causa, a meno della metà, si procede entro 15 giorni, a indire elezioni suppletive, secondo le norme previste per l'assemblea elettiva.

I consiglieri eletti nell'elezione suppletiva restano in carica sino alla scadenza del triennio; nel caso cessi l'intero Consiglio, l'assemblea elettorale è convocata dal Presidente uscente.

Art. 19 (Elezioni alle cariche)

Il Consiglio direttivo, nella sua prima seduta elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, con separate votazioni, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, ed è presieduta dal Consigliere più anziano. Risultano eletti alle suddette cariche i consiglieri che abbiano ottenuto il numero maggiore di voti dei presenti.

Qualora alla prima riunione non sia presente la metà più uno dei consiglieri l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi nei successivi otto giorni.

Lo spoglio delle schede nella votazione elettiva alle cariche direttive viene effettuato da chi presiede la riunione; il consigliere più giovane di età svolge le funzioni di segretario.

Art. 20 (Compiti)

Al Consiglio direttivo spettano le seguenti attribuzioni:

- 1 compilare e tenere gli Albi dell'Ordine e pubblicarli entro il mese di febbraio di ogni anno;
- 2 vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
- 3 promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;

- 4 dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nella attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare l'Ordine;
- 5 provvedere alla amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- 6 stabilire, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine:
 - a) una tassa annuale;
 - b) una tassa per l'iscrizione nell'Albo;
 - c) una tassa per il rilascio dei certificati;
 - d) una tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari, la cui percentuale è fissata con apposita delibera;
- 7 prendere atto delle decisioni di competenza delle Commissioni di cui all'art. 6 della L. 409/85;
- 8 fissare la decorrenza della sospensione dall'Albo professionale;
- 9 nominare le Commissioni di studio con il compito di approfondire e riferire su specifiche materie al Consiglio stesso;
- 10 deliberare ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, i regolamenti interni dell'Ordine.

Art. 21 (Convocazione)

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta.

L'avviso di convocazione viene inviato al domicilio dei consiglieri con preavviso di almeno cinque giorni e deve riportare

l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di comprovata urgenza la convocazione può avvenire telegraficamente con preavviso di 48 ore.

L'avviso di convocazione viene trasmesso anche ai Revisori dei Conti effettivi e supplente, i quali possono assistere alle sedute e prendere la parola, senza diritto di voto.

Art. 22 (Validità e presidenza)

Le riunioni del Consiglio direttivo non sono pubbliche e son valide se interviene la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Ordine, il quale fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, assicura il buon funzionamento dei lavori, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, presiede il Vice Presidente.

In caso di contemporanea assenza o impedimento il Consiglio direttivo, purchè convocato a termini di legge, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Art. 23 (Verballi)

Per ogni seduta è redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

Il verbale deve riportare:

- il giorno, il mese e l'anno in cui la riunione è avvenuta;

- i nomi dei componenti del Consiglio intervenuti;
 - gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - gli argomenti trattati e gli aspetti principali delle discussioni;
 - le deliberazioni prese;
 - il numero dei voti;
 - il numero dei resi pro e contro, nel caso di deliberazioni e pareri;
 - le dichiarazioni a verbale su specifici argomenti, quando richieste.
- I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 (Numero legale e procedura)

La seduta è dichiarata aperta dal Presidente dopo aver constatato l'esistenza del numero legale, cioè la metà più uno dei consiglieri e inizia con l'approvazione del verbale della riunione precedente.

Se sul verbale non vi sono osservazioni, si intende approvato senza votazione; qualora questa occorra, è fatta per alzata di mano.

Sul verbale non è concessa la parola se non per proporvi rettifiche o per fatto personale.

Seguono le comunicazioni del Presidente:
Successivamente si passa alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I consiglieri che intendono intervenire, ne chiedono facoltà al Presidente, che la concede secondo l'ordine di prenotazione.

Nella stessa discussione i consiglieri non possono parlare più di una volta, tranne che per illustrare particolari argomenti non

trattati in precedenza o per un richiamo all'ordine del giorno o a disposizioni di legge e di regolamento o per fatto personale o per dichiarazione di voto.

Art. 25 (Incarichi a gruppi di lavoro)

Il Consiglio può incaricare propri componenti di esaminare atti e documenti, che richiedano un particolare e approfondito studio e, quindi, riferire.

Può altresì nominare esperti, al di fuori dell'ambito del Consiglio, su materie oggetto di particolare indagine e studio, definendone, chiaramente, in questo caso, i compiti, modalità, criteri, limiti e termini in ordine di tempo.

Può, per particolari questioni, costituire gruppi di lavoro di due o più membri, scelti fra i consiglieri, i componenti della Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri, i Revisori dei Conti e gli iscritti all'Ordine, non appartenenti al Consiglio.

Il gruppo di lavoro è coordinato da un consigliere dell'Ordine, che riferirà sulle conclusioni.

Art. 26 (Votazioni)

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata di mano

Si procede a scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone o quando il Presidente o un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta ritenendo la questione delicata.

Art. 27 (Deliberazioni)

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata 24 ore prima presso la segreteria, corredata della relativa documentazione.

Il Consiglio non può esaminare o deliberare proposte o questioni estranee all'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione, salvo il caso che venga deliberato diversamente con votazione a maggioranza assoluta.

Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti, eccezione fatta per i casi per i quali la legge o il presente regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Capo VI

Dei procedimenti disciplinari

Art. 28 (Mancanze disciplinari)

I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da

parte della Commissione competente.

Art. 29 (Accertamento e atti preliminari)

Il Presidente dell'Ordine dopo aver verificato sommariamente le circostanze dei fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare e dopo aver inteso il sanitario, redigendo apposito verbale, qualora non decida di archiviare il procedimento stesso, trasmette la pratica alla Commissione competente per le conseguenti deliberazioni.

Capo VII

**Della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri**

Art. 30 (Composizione)

La Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri è composta da cinque membri eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 409/85.

Art. 31 (Nomina Presidente)

La Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri nella prima riunione, dopo l'elezione, nomina, tra i propri componenti, il Presidente.

La Commissione individuata, altresì, un membro con il compito di predisporre uno schema di verbale delle riunioni che dovrà essere sottoscritto dal Redigente e dal Presidente.

Art. 32 (Compiti del Presidente)

Il Presidente ha il compito di coordinare il lavoro della Commissione, di adottare tutti quei provvedimenti che ritiene necessari per l'assolvimento delle attribuzioni conferite alla Commissione dell'art. 6 della legge 409/85 e di trasmettere al Presidente dell'Ordine le deliberazioni adottate per i conseguenti provvedimenti.

Art. 33 (Archiviazione o apertura procedimento disciplinare)

La Commissione, udita la relazione del Presidente, della Commissione medesima, delibera sulla archiviazione ovvero sulla apertura del procedimento disciplinare.

Art. 34 (Comunicazione procedimento disciplinare)

Qualora la Commissione abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare, la Commissione nomina il relatore, fissa la data della seduta per il giudizio e provvede a comunicare all'interessato:

- a) la menzione circostanziata degli addebiti;
- b) il termine non inferiore a 20 gg., prorogabili su richiesta

- dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi a suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
- c) l'indicazione del luogo, giorno e ora del giudizio disciplinare; l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta della Commissione si procederà al giudizio in sua assenza;
 - d) della Commissione si procederà al giudizio in sua assenza; ~~è facoltà~~ del giudicante farsi assistere da un avvocato e/o da un consulente tecnico, se lo richiede.
 - e)

Art. 35 (Celebrazione procedimento)

Nel giorno fissato per il giudizio, dopo che il relatore ha esposto i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria, sarà sentito l'interessato.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Il Presidente della Commissione trasmette il fascicolo con il verbale e la decisione adottata dalla Commissione stessa al Presidente dell'Ordine che sottoporrà la decisione medesima per la presa d'atto al Consiglio direttivo.

La decisione adottata dalla Commissione sarà notificata a cura del Segretario dell'Ordine all'interessato, mentre il Presidente dell'Ordine ne darà comunicazione al Ministro della Sanità e al Procuratore della Repubblica nonchè alle Autorità di altra provincia che abbiano promosso il giudizio.

Il periodo di sospensione è fissato dal Consiglio direttivo, cui spetta la tenuta dell'Albo, dopo che la decisione della Commissione dell'Ordine o della Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie è divenuta definitiva.

Il provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono

comunicati dal Presidente dell'Ordine alle Autorità ed Enti di cui a di cui all'art. 2 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, oltre che all'Assessore regionale alla sanità e alle UU.SS.LL. competenti.

Capo VIII

**Della Commissione per gli iscritti all'Albo
dei Medici Chirurghi**

Art. 36 (Composizione)

La Commissione per gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi è composta dai componenti medici del Consiglio direttivo.

Art. 37 (Compiti del Presidente)

Il Presidente ha il compito di coordinare il lavoro della Commissione, di adottare tutti quei provvedimenti che ritiene necessari per l'assolvimento delle attribuzioni conferite alla Commissione dall'art. 6 della legge 409/85 e di riferire al Consiglio direttivo le deliberazioni adottate per i conseguenti provvedimenti.

Art. 38 (Compiti del Segretario)

Spetta al Segretario redigere il verbale delle riunioni della Commissione.

Art. 39 (Archiviazione o apertura procedimento disciplinare)

La Commissione, udita la relazione del Presidente della Commissione medesima, delibera sull'archiviazione ovvero sulla apertura del procedimento disciplinare.

Art. 40 (Comunicazione procedimento disciplinare)

Qualora la Commissione abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare, il Presidente della Commissione nomina il relatore, fissa la data della seduta per il giudizio e provvede a comunicare all'interessato:

- a) la menzione circostanziata degli addebiti;
- b) il termine non inferiore a 20 gg., prorogabili su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
- c) l'indicazione del luogo, giorno e ora del giudizio disciplinare;
- d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta della Commissione si procederà al giudizio in sua assenza;
- e) dietro sua richiesta può farsi assistere da un avvocato e/o da un consulente tecnico.

Art. 41 (Celebrazione procedimento)

Nel giorno fissato per il giudizio, dopo che il relatore ha esposto i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria, sarà sentito l'interessato,

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Il Presidente della Commissione trasmette il fascicolo con il verbale e la decisione adottata dalla Commissione stessa al Consiglio direttivo per la presa d'atto.

La decisione adottata dalla Commissione sarà notificata a cura del Segretario all'interessato, mentre il Presidente dell'Ordine ne darà comunicazione al Ministro della Sanità e al Procuratore della Repubblica nonché alle autorità di altra provincia che abbiano promosso il giudizio.

Il periodo di sospensione è fissato dal Consiglio direttivo cui spetta la tenuta dell'Albo, dopo che la decisione della Commissione dell'Ordine o della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è divenuta definitiva.

Il provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati dal Presidente dell'Ordine alle autorità ed enti di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, oltre che all'Assessore regionale alla sanità e alle USL competenti.

Capo IX
Dei ricorsi alla Commissione Centrale
o alle S.S., U.U. Corte Cassazione

Art. 42 (Costituzione)

Spetta alle Commissioni, ognuna per le proprie competenze, deliberare di resistere ai ricorsi presentati dal sanitario, dal Ministro della Sanità o dal Procuratore della Repubblica avverso le decisioni delle Commissioni stesse alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie o alle S. U. della Corte di Cassazione.

Il Presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri trasmette al Presidente dell'Ordine le motivazioni per cui la Commissione ha deciso di resistere, avverso i ricorsi presentati dinanzi alla Commissione Centrale o alle S. U. della Corte di Cassazione.

Il Presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri trasmette al Presidente dell'Ordine le motivazioni per cui la Commissione stessa ha deciso di proporre ricorso alle S. U. della Corte di Cassazione avverso le decisioni adottate dalla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Il Presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi riferisce al Consiglio direttivo le motivazioni per cui la Commissione stessa ha deciso di resistere dinanzi alla Commissione Centrale o alle S. U. della Corte di Cassazione avverso i ricorsi presentati alle stesse.

Capo X
Del Presidente dell'Ordine

Art. 43 (Compiti)

Ha la rappresentanza legale dell'Ordine e la responsabilità dell'attività ordinaria, convoca e presiede le assemblee degli iscritti e il Consiglio direttivo e ne dirige lo svolgimento in conformità alle leggi vigenti e al presente regolamento.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi deliberanti dell'Ordine e svolge ogni altra funzione demandatagli da leggi e dal presente regolamento.

E' il Direttore responsabile degli organi di informazione dell'Ordine.

Capo XI
Del Vice Presidente

Art. 44 (Compiti)

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Disimpegna le funzioni a lui delegate dal Presidente.

Capo XII
Del Segretario

Art. 45 (Compiti)

Sovraincidente l'ufficio di segreteria ed è responsabile del suo regolare funzionamento e ne risponde al Presidente e al Consiglio direttivo.

Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati ai sensi delle leggi n. 15/68 e 241/92.

Redige i verbali delle adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea degli iscritti.

Gli è affidato:

- l'archivio;
- la conservazione dei verbali delle adunanze dell'assemblea degli iscritti del Consiglio direttivo e delle Commissioni;
- la tenuta e la conservazione dei registri degli atti compiuti in sede conciliativa (art. 3, lettera g, del DLCP 13/9/1946, n. 233);
- la tenuta e la conservazione dei registri dei pareri espressi dalle Commissioni per gli iscritti agli Albi;
- la tenuta dei registri dei verbali e delle deliberazioni adottate dalle Commissioni in sede disciplinare.

Capo X III
Del Tesoriere

Art. 46 (Compiti)

Ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine.

Provvede ai pagamenti, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, tramite mandati di pagamento firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario.

E' responsabile del pagamento dei mandati, irregolari o eccedenti lo stanziamento del bilancio di previsione.

Tiene i seguenti registri anche tramite procedure meccanizzate:

- a madre e figlia per le somme riscosse contro la quietanza, o analogo sistema, in previsione della computerizzazione delle operazioni;
 - di entrata e di uscita;
 - a madre e figlia dei mandati di appagamento, o sistema analogo; inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine.
- Può proporre al Consiglio direttivo di deliberare che i valori eccedenti un determinato limite siano utilizzati al miglior rendimento presso un Istituto di credito di accertata solidità anche tramite titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Capo XIV
Del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 47 (Composizione)

E' composto di tre membri effettivi e di uno supplente, eletti fra gli iscritti agli Albi ed estranei al Consiglio direttivo e alla Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri.

Sono eletti dagli iscritti agli Albi e agli elenchi speciali con le procedure e modalità previste dal D.P.R. 221/1950, e successive modificazioni, restano in carica per un periodo di tre anni.

Il Revisore supplente partecipa alle riunioni in sostituzione di un membro effettivo assente.

Nel caso di cessazione dall'ufficio di più di due membri effettivi si procede alla integrazione dell'organo ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 5.4.1959, n. 221.

Art. 48 (Funzione di Presidente)

Assume funzione di Presidente il Revisore dei Conti più anziano di età.

Art. 49 (Compiti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti procede collegialmente all'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo per l'assemblea degli iscritti apposita relazione.

La relazione al bilancio di previsione deve contenere, tra l'altro, la valutazione in ordine alla attendibilità delle entrate e alla congruità delle spese.

La relazione al conto consuntivo deve contenere, tra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

Il Collegio procede all'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento di tale documento.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo ed esercitare le loro funzioni secondo le norme contenute negli artt. 2405 e segg. del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 50 (Riunioni)

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce di norma ogni 4 mesi e procede all'esame della contabilità e delle scritture finanziarie e patrimoniali e ad accertare la consistenza di cassa.

I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, ad esaminare i documenti amministrativi-contabili relativi alla gestione finanziaria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede anche a controllare l'attività dell'Amministrazione, a vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, ad accertare la regolare tenuta della contabilità.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio dei Revisori dei Conti si avvale della consulenza e della collaborazione degli uffici dell'Ordine.

Art. 51 (Documentazione)

Delle riunioni e degli accertamenti eseguiti collegialmente e singolarmente deve redigersi processo verbale in apposito registro sottoscritto dai componenti il Collegio che viene custodito da chi ha funzione di presiedere il Collegio medesimo.

Art. 52 (Convocazioni)

Il Collegio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni al domicilio dei Revisori e con la specificazione dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avere luogo telegraficamente con preavviso di 48 ore.

Art. 53 (Decisioni)

Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta.

Il Revisore dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso e di far riportare il proprio diverso avviso anche sulle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Art. 54 (Comunicazione al Presidente dell'Ordine)

Chi presiede il Collegio dei Revisori trasmette al Presidente dell'Ordine gli avvisi di convocazione, copie dei processi verbali ed accertamenti eseguiti collegialmente e singolarmente dai Revisori.